



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 02/12/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
Dott. NICOLA MILO
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. CARLO CITTERIO
Dott. ERSILIA CALVANESE
ANNA PETRUZZELLIS

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1115
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 36180/2010
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1)
- 2)
- 3)

avverso l'ordinanza n. 2004/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
12/07/2010

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *...*

*Immediatamente in corso per l'ordinanza n. 2004/2010
del Tribunale di Roma del 12/07/2010*

Udit i difensori Avv.:

...



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per
e . confermando la misura cautelare
custodiale emessa nei confronti loro e di

già agli arresti domiciliari, dal GIP di Roma con provvedimento del 25.6.2010 deliberato ai sensi dell'art. 27 c.p.p., in relazione all'imputazione provvisoria di corruzione, per vicende afferenti la costruzione della Scuola dei Marescialli di Firenze, ricorrono tutti i tre sottoposti alle indagini, tramite i rispettivi difensori fiduciari devolvendo i seguenti motivi:

1.1

- nullità del provvedimento per assoluta mancanza di motivazione in ordine al concreto pericolo di reiterazione dei reati a carico del ricorrente: perché tale pericolo non avrebbe potuto essere dedotto solo dalla condotta di reato ascritta e dalla pericolosità ritenuta, argomentando però da condotte dei coindagati (ai quali soli atterrebbero i riferimenti alla qualità di dipendenti pubblici o alla rete di rapporti con altri imprenditori), mancando pertanto la motivazione sulla concretezza del pericolo stesso.

1.2

- violazione dell'art. 268 c.p.p. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale 336/2008, e nell'interpretazione di cui alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 20300/2010, nonché vizi di motivazione in relazione alla non dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni - cui fa riferimento l'ordinanza cautelare - non trascritte. Il ricorrente ricorda che la difesa aveva espressamente allegato ai motivi nuovi la lista dettagliata delle intercettazioni telefoniche utilizzate nell'ordinanza cautelare emessa dal GIP romano (pag. 7 e 8 dei motivi nuovi e lista alleg.8), riportando

In proposito le telefonate presenti all'ad es. evidenziando specificamente che delle 202 telefonate citate nell'ordinanza impugnata solo 10 risultavano su tale supporto, le altre telefonate presenti essendo inconferenti perché relative alla diversa precedente ordinanza del GIP fiorentino (comunque trattandosi di numero inferiore alle 1050 circa lì richiamate). Deduce inoltre l'erroneità del decisivo passaggio argomentativo in cui il Riesame avrebbe in ogni caso ritenuto il mancato adempimento dell'onere di puntuale indicazione delle conversazioni mancanti e tuttavia rilevanti per la specifica posizione, perché, rispondendo l'indagato di un unico reato di corruzione in concorso con gli altri, tutto il materiale probatorio contenuto nelle intercettazioni utilizzate nell'ordinanza del GIP doveva considerarsi pertinente anche alla sua posizione;

- violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p. per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'art. 275 c.p.p. in relazione alla ritenuta proporzionalità della misura degli arresti domiciliari. Innanzitutto sarebbero paradossali sia lo stato di libertà degli indagati in diverso procedimento pendente avanti l'autorità giudiziaria di Perugia per una pluralità di ulteriori fatti concussivi, essi solo integranti il "sistema gelatinoso e ramificato di corruzione" che era stato argomentato dal Riesame romano, sia - sotto il profilo argomentativo del pericolo di reiterazione dei reati - la disparità di trattamento tra il pubblico ufficiale dimessosi da ogni carica già dal marzo 2010, e l'imprenditore in ipotesi accusatoria coinvolto nelle medesime attività e tuttora impegnato nello svolgimento della propria attività lavorativa, dovendosi comunque tener conto degli effetti della massiccia campagna mediatica intervenuta. In secondo luogo l'incensuratezza e la concreta gravità del fatto avrebbero reso probabile l'irrogazione di pena nei limiti della sospensione condizionale, evidenziando la sproporzione tra misura in atto e fatti.

Nessuno di questi profili sarebbe stato oggetto di motivazione anche incidentale.

1.3

con articolato motivo deduce vizio della motivazione per: "sovvertimento dell'ordine fisiologico della discussione in aula", mancata risposta alle deduzioni difensive, infedeltà agli atti di causa, perché

- nonostante il deposito di note scritte di tutte le parti, il presidente del Riesame avrebbe dato la parola per ultimi ai pubblici ministri, "senza peraltro offrire alle difese una chance di contraddire le affermazioni del pm", in violazione delle regole codicistiche per dibattimento e riti camerali; il che integrerebbe violazione del contraddittorio di immediata rilevanza costituzionale, essendo irrilevante che non fosse stata richiesta la verbalizzazione di un'apposita richiesta difensiva volta a mutare l'ordine degli interventi indicato dal presidente;

- la motivazione avrebbe poi eluso le critiche difensive, in particolare in ordine:

. all'omessa valutazione dell'intero complesso materiale probatorio per la ristrettezza dei tempi a disposizione (essendo stata l'ordinanza del GIP adottata ai sensi dell'art. 27 c.p.p.);

. all'indistinto trattamento tra le sommarie informazioni raccolte dalla difesa, e già nel fascicolo, e l'interpretazione offerta della conversazione 1226 del 20.2.2008 dopo il suo ascolto integrale, insieme con la dichiarazione del prof. _____ dell'8.7.2010, elementi nuovi e quindi non già apprezzati dal GIP;

. all'omesso ascolto di tutte le conversazioni telefoniche dopo che la difesa aveva chiesto copia dei relativi files audio ed in conseguenza di tale richiesta;

. alla contraddittorietà tra l'aver escluso che dall'ascolto in udienza fossero emersi elementi di novità rispetto all'interpretazione data dal p.m. alle conversazioni e tuttavia l'aver dato contestualmente atto di una lettura alternativa proposta dalla difesa, anche in ordine alla telefonata 20.2.2008 tra _____ e _____;

. all'omessa motivazione sulla dichiarazione scritta del prof. _____;

. alla valutazione degli eventi nella loro riconduzione ad azione corruttiva (alle pagine da 8 a 14 il ricorrente

nell'ordinanza del GIP - il quanto risulta dagli atti disponibili o comunque non risultando neppure nell'atto di ricorso la doglianza di omesso confronto con censure specifiche -, di tener presenti appunto anche le argomentazioni che sul punto delle esigenze cautelari afferenti questo ricorrente ha già svolto il Giudice che ha emesso la misura.

Orbene, il GIP ha specificamente argomentato la sussistenza di tali esigenze quanto al al al punto D3 (pag. 130), evidenziando come questi: abbia svolto il ruolo di lucido intermediario, mirando ad un proprio specifico lucro; sia stato pienamente consapevole delle patologie afferenti il sistema di attribuzione dei grandi appalti, svolgendo un ruolo attivo nell'influenzare i pubblici ufficiali; fosse inserito in tale sistema non occasionalmente (vi è il richiamo specifico a frase non solo suggestiva ma sul piano logico del tutto coerente all'apprezzamento di un inserimento "annoso"); abbia agito con efficacia causale nella specifica vicenda; abbia in taluna conversazione manifestato una personalità allarmante - sempre quanto al profilo della 'disponibilità al sistema' - che superava il dato formale dell'incensuratezza. Si tratta di un apprezzamento di stretto merito, articolato, congruo ai dati fattuali richiamati, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

Un apprezzamento di merito, in definitiva, sorretto da motivazione non apparente e priva di vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p., la quale, in assenza di deduzioni difensive specifiche che contestassero efficacemente gli apprezzamenti del GIP, integra le scarse considerazioni del Riesame a lui pertinenti (*Sez.1, sent. 2785 del 12.6-7.7.1992; Sez.2, sent. 774 del 28.11.2007 - 9.1.2008*).

4. Il primo motivo del ricorso è fondato nei termini che seguono, con pregiudiziale assorbimento delle altre censure.

La questione dedotta va esaminata tenendo presente sia il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 335/2008 sia il recente insegnamento delle Sezioni unite di

postra Corte di Cassazione con la sentenza 20300/181 22.4.2010.

La Corte costituzionale ha affermato il diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Le Sezioni unite hanno affrontato alcuni problemi interpretativi creatisi per la concretizzazione del principio affermato dalla Corte costituzionale, in particolare quello relativo al tipo di patologia conseguente alla violazione del diritto riconosciuto dalla sentenza 335/2008, risolvendo quest'ultimo non nel senso propugnato dalla difesa - di una inutilizzabilità che determini anche la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare originaria - bensì riconducendo la situazione alla contingente violazione del diritto di difesa, con la previsione di una nullità generale a regime intermedio nel procedimento di acquisizione della prova. La conseguenza pratica di tale scelta interpretativa sistematica è quella di innestare un meccanismo procedimentale che, muovendo - nel caso di rilievo del vizio solo in cassazione - da un annullamento con rinvio per ottenere la motivazione sulla 'resistenza' dell'ordinanza originaria senza le conversazioni oggetto della richiesta di trasposizione difensiva - nel caso ovviamente in cui una tale motivazione sia comunque mancante nel provvedimento del riesame - , tuttavia è suscettibile di determinare, proprio in sede di rinvio, una nuova integrale rivalutazione del materiale probatorio, anche comprendente le conversazioni intercettate altrimenti da escludere, ove nel frattempo i file audio richiesti siano stati messi a disposizione della parte.

4.1 Orbene, nel caso di specie la difesa ha dedotto in fatto, con i motivi aggiunti depositati nel corso delle udienze della procedura di riesame, che la propria originaria e tempestiva richiesta di ottenere la disponibilità dei file audio delle conversazioni richiamate nell'ordinanza cautelare del GIP romano era stata solo parzialmente riscontrata in quanto, a fronte di 202 telefonate richiamate in tale ordinanza, erano stati forniti i file audio di sole 10 conversazioni, mentre gli altri file presenti sul cd si riferivano a conversazioni

richiamate dall'ordinanza del GIP fiorentino, comunque diverse da quelle oggetto del richiamo e della valutazione del GIP romano. Nell'allegato ai motivi aggiunti la difesa aveva dettagliatamente indicato le telefonate mancanti.

Questa deduzione in fatto non risulta smentita o contrastata, nella sua corrispondenza a quanto effettivamente avvenuto, dal Riesame, che argomenta nel merito dell'eccezione, prima dell'assenza di 'sproporzione' tra il numero dei file richiesti e quello dei file ottenuti e poi della mancata indicazione delle telefonate specificamente rilevanti per la posizione .

La prima argomentazione è in violazione di legge: ciò che rileva, alla luce della sentenza 336/2008 della Corte costituzionale e della sentenza 20300/2010 delle Sezioni unite, non è l'intensità dell'eventuale sproporzione tra il chiesto e l'ottenuto, ma l'esatta corrispondenza tra chiesto e contenuto: se tale corrispondenza esatta non vi è, sussiste la nullità generale a regime intermedio che comporta l'impossibilità di tener conto, per la decisione, delle conversazioni i cui file in concreto non siano stati posti a disposizione della parte. Con una precisazione: che trattandosi di nullità tempestivamente accettata ed erroneamente disattesa, non sussiste nel caso di ricorso per cassazione alcun onere di argomentare sulla decisività, per la conclusione del Tribunale, delle conversazioni che avrebbero dovuto essere escluse.

La seconda argomentazione esprime un'esigenza che, in linea generale, è certamente coerente all'insegnamento della sentenza Lasala: al punto 7.3 della motivazione di quella pronuncia, infatti, le Sezioni unite hanno chiarito, precisato ed avvertito che il diritto all'acquisizione dei file audio può concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare relativo all'istante e non altre, in particolare non quelle i cui esiti concernano persone diverse dall'indagato e non rilevino per valutare la posizione indiziaria del sottoposto alle indagini.

Tale autorevole assunto non può tuttavia essere interpretato come affermazione di un principio generale per cui

sempre, quale che sia il contesto dello specifico procedimento, i file audio di conversazioni nelle quali parlano altri indagati (anch'essi "persone diverse dall'indagato") o terzi, e senza un riferimento specifico alla posizione dell'indagato il cui difensore propone l'istanza, non debbano essere messi a disposizione se l'istante non indica specificamente l'interesse alla singola conversazione intercettata.

Premesso che avere copia dei file delle conversazioni espressamente richiamate nell'ordinanza impositiva di misura cautelare è, appunto, un diritto della parte, il concreto interesse al suo esercizio deve essere specificamente indicato solo quando lo stesso non risulti *ex actis*, tenuto conto dell'imputazione provvisoria e della struttura argomentativa del provvedimento restrittivo. Nel caso di specie non solo, come la difesa ha evidenziato, l'imputazione provvisoria è per un unico reato di corruzione contestato in concorso a più soggetti. Ma pure, osserva sul punto la Corte, tale imputazione è relativa ad una serie di condotte caratterizzate da dati di indagine che - scrive proprio il Tribunale - "devono essere letti unitariamente e non in maniera frazionata e 'atomistica', poiché solo ad una lettura complessiva del materiale indiziario consegue la comprensione di una vicenda in tutte le sue sfaccettature" (pag. 4 e poi anche pag. 6). È allora manifestamente illogico, o contraddittorio, pretendere invece che il diritto della parte sia subordinato all'indicazione specifica, telefonata per telefonata, della ragione di un peculiare 'atomistico' interesse.

La sentenza deve pertanto essere annullata, relativamente alla posizione di questo ricorrente, con rinvio al Riesame di Roma per nuovo esame: il Tribunale dovrà argomentare se, escluse le conversazioni i cui file audio non sono stati posti a disposizione della parte, permangano i gravi indizi che ha ritenuto sussistere. Ovviamente, per quanto detto, se prima della decisione del Giudice del rinvio tali file risulteranno essere stati concretamente posti a disposizione della parte, la cognizione del Riesame non avrà limite contenutistico alcuno.

5. Il pur articolato motivo del ricorrente è infondato nei suoi diversi aspetti.

4

Il primo (violazione del diritto di difesa per non essere stato seguito l'ordine degli interventi che dà per ultimo la parola alla difesa) è in via preliminare inammissibile per genericità, in relazione alla mancanza di autosufficienza del ricorso sul punto. Un assunto in rito non può mai essere fondato solo sulla deduzione della parte, privata o pubblica, necessitando della produzione di atti - o della specifica indicazione della loro collocazione nel fascicolo - che comprovino la ricostruzione 'in fatto' che costituisce il presupposto dell'eccezione proposta.

Altrettanto generica è la doglianza afferente la mancata valutazione del materiale probatorio per la ristrettezza temporale, mancando la specifica indicazione degli atti concreti - autonomamente o insieme considerati - decisivi per una diversa conclusione, non conosciuti o non oggetto di indispensabile corrispondente argomentazione da parte del GIP. Del resto, non può non osservarsi che nella sua discrezionalità non irrazionale il legislatore a volte ha stabilito in materia cautelare termini (per il giudice, monocratico o collegiale, e per le stesse parti: oltre all'art. 27 anche lo stesso art. 309 c.p.p. ad esempio) che possono essere oggettivamente inadeguati ad un approfondito esame di tutti gli atti che compongono materialmente un fascicolo di indagini complesse: la scelta normativa, che privilegia evidentemente la *tempestività* di un accertamento *sommario* (che è cosa diversa dall'accertamento *superficiale*) rispetto all'*esaustività* e completezza analitica della verifica, appare appunto non irrazionale laddove il contraddittorio tra le parti è idoneo a consentire efficacemente l'emergenza dei profili specifici con più immediatezza riconducibili a quella tutela degli interessi della parte - privata o pubblica - che è presidiata dall'art. 292.2 lettere C e Cbis c.p.p..

Manifestamente infondata è l'eccezione di nullità che si fonda sulla pretesa di un obbligo del giudice di ascoltare tutte le telefonate di cui la difesa abbia chiesto copia ed in ragione di tale richiesta. Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22.4 - 27.5.2010 *Lasala* non vi è alcun obbligo di trasmissione dei

files audio da parte del p.m., in esito alla mera richiesta di copia proposta dalla difesa; ne vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il Riesame di ascolto dei *files audio*. Fermo quanto in precedenza argomentato *sub 4*, va ribadito che la Corte costituzionale ha infatti affermato solo il - diverso - diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate; e la sentenza Lasala ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall'affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i *files audio* e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest'ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui *files audio* erano stati tempestivamente richiesti (*Sez.6, sent. 24.6 - 1.9.2010 in proc. Vinci*).

In particolare, quindi, la sentenza Lasala non ha affatto innovato la giurisprudenza consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni quale, allo stato della richiesta, riferito negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei cd brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo: *Sez. 6, sent. 49541 del 26.11.2009* e la stessa sentenza Lasala, paragrafo 5.0). Ciò che pertanto le Sezioni unite hanno chiarito - del resto esplicitando un principio che non poteva che essere già insito nel sistema, in applicazione dell'obbligo di motivazione in ordine a deduzioni specifiche - è che quando la parte, in esito all'ascolto 'privato' delle "intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta di emissione del provvedimento cautelare" (unici per i quali la sentenza Lasala - punto 7.3 - precisa sussistere il diritto alla

esprimitaione di copia), indica specifiche differenze tra i testi risultanti dagli atti di polizia e dalle motivazioni nell'ordinanza cautelare e quelli asseritamente risultanti dai *files audio*, sussiste un obbligo di delibazione (e quindi di motivazione) sul punto, rilevante per le determinazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 273 c.p.p. (sent. richiamata, punto 7.8), ma non di acquisizione e ascolto, tantomeno generalizzato.

Questa conclusione, tra l'altro, risponde anche all'esigenza, rappresentata oggi dialetticamente dalla difesa, di confrontarsi con il costo economico del rilascio di copie e file audio in procedimenti complessi, costo astrattamente idoneo a condizionare l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Infatti, solo nell'infondata prospettazione difensiva la diretta richiesta dei file audio costituisce il presupposto necessario per l'operare dei diritti riconosciuti 'a valle': invece, per quanto si è sopra ricostruito sistematicamente, non è affatto rilevante se la parte abbia avuto i file audio a seguito di propria diretta richiesta all'autorità giudiziaria ovvero da altra parte del procedimento che già quei file abbia in precedenza chiesto ed ottenuto, perché ciò che solo rileva - una volta escluso che dalla mera richiesta delle copie dei file audio sorga alcun obbligo di acquisizione e ascolto per il giudice - è che la parte, in qualunque modo abbia avuto i file audio (e quindi, appunto, anche dalla difesa di un coindagato), deduca tempestivamente e specificamente la differenza tra il contenuto audio ed il contenuto precedentemente trascritto o riferito dalla polizia giudiziaria.

Le censure relative alla valutazione delle sommarie informazioni raccolte e prodotte dalla difesa, del contributo del consulente nonché delle letture probatorie alternative di alcune telefonate sono inammissibili perché attengono al merito. L'essere alcuni di tali elementi successivi al materiale probatorio considerato dal GIP diviene irrilevante laddove, come nella fattispecie, il Tribunale abbia espressamente - sia pure sinteticamente - richiamato il contenuto di tali elementi, giudicandoli inidonei, allo stato e nei limiti della procedura cautelare, a scalfire il quadro probatorio emergente dalla

valutazione complessiva e non atomistica di talune conversazioni espressamente richiamate, anche tramite il consentito rinvio all'esposizione dettagliata contenuta nell'ordinanza cautelare che ha confermato -. Si tratta di un apprezzamento complessivo ed articolato di stretto merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai soli vizi che rilevano ai sensi dell'art. 406.1 lett. 8 c.p.p., posto oltretutto che l'obbligo di motivazione non attiene alle singole specifiche deduzioni, ma al punto della decisione 'attaccato' dalle varie deduzioni. Né il ricorso argomenta specificamente della decisività di ciascuno dei singoli elementi ad imporre una diversa conclusione, pur a fronte del materiale probatorio richiamato complessivamente dal Riesame. Ciò, anche in ordine alla configurabilità in concreto di una complessiva fattispecie corruttiva, quale ritenuta allo stato dai Giudici della cautela, monocratico e collegiale, per la cui consumazione non è indispensabile l'individuazione di uno specifico atto, una volta che il complesso dei comportamenti considerati sia stato ritenuto, con specifica motivazione, attestante la messa a disposizione della funzione per il perseguimento di un concreto risultato corrispondente all'interesse del corruttore (nei termini in diritto correttamente argomentati dal GIP alle pagine 7-9 della sua ordinanza).

Infondata è la doglianza relativa all'omesso nuovo interrogatorio, perché mancano deduzioni specifiche - che non siano afferenti a diversa valutazione del merito - idonee a comprovare vizi di motivazione sul punto del non avere i nuovi elementi probatori modificato i fatti come contestati originariamente, secondo il giudizio formulato dal Riesame.

Del tutto generica è la deduzione contenuta nelle note di sintesi depositate il 26.11.2010, laddove nuovamente non si deducono specificamente quali differenze determinanti ad imporre diverse conclusioni, rispetto ai testi delle conversazioni riportati nelle ordinanze GIP e Riesame, si sarebbero evinte dall'ascolto, rispetto all'apprezzamento di non significatività argomentato dal Tribunale. Deduzione specifica indispensabile, a fronte dell'affermabilità - sul piano astratto - di una massima di esperienza secondo cui non ogni divergenza ha rilevanza

nell'apprezzamento del senso probatorio, le riproduzioni parziali che trascurano parti di conversazioni non pertinenti o sintetiche o che trascurino o diversamente riproducano espressioni di rito o convenevoli ben potendo lasciare del tutto inalterato il significato probatorio delle parti riprodotte. Sicché non sarebbe sufficiente neppure il generico richiamo alle memorie presentate in udienza di Riesame, se caratterizzate dalla mera indicazione delle divergenze.

Anche in ordine, infine, alle esigenze cautelari, il Riesame ha motivato specificamente sull'irrilevanza della cessazione del rapporto lavorativo, con apprezzamento di stretto merito congruo ai dati probatori anche specificamente commentati dal GIP (pag. 120 ss., 127 ss. in particolare) e cui il Riesame formula espresso iniziale richiamo; un apprezzamento sorretto da motivazione non apparente ed immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, e rispetto al quale il motivo di ricorso si risolve nella sollecitazione ad un diverso - e non consentito in questa sede - apprezzamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di
e rinvia al tribunale di Roma per nuovo esame.

Rigetta i ricorsi di _____ e _____

che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 2/12/2010.

Il Consigliere estensore

Carlo Citterio

Carlo Citterio

Il Presidente

Giovanni de Roberto

Giovanni de Roberto



Scalia